



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale degli intrattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTI**, del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.38**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **UNICA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MACIUCCHI CLAUDIA	X		SIMEONI ALESSIA	X	
CIANTI SABRINA	X		SFORZINI DARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		DOMINICI BARBARA	X	
GALLONI LUCA	X		LEDOVI GIULIANA	X	
GAZZELLA ELIO	X		LUCIANI ANDREA	X	
MORICHELLI CHIARA	X		MARCONI MATTEO	X	
SEGUITI GIOVANNA	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 13

Assenti n. -

Fra gli assenti sono i consiglieri: nessuno.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott.ssa Claudia Maciucchi**;

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa di settore, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 4.12.1998 è stato approvato il “Piano di Disinquinamento Acustico del Comune di Trevignano Romano;

RITENUTO opportuno approvare uno specifico regolamento per la disciplina degli intrattenimenti musicali presso i pubblici esercizi, al fine di contemperare i contrapposti interessi in gioco, da un canto salvaguardando nei limiti del possibile il riposo delle persone, dall’altro procedendo a stabilire le modalità e gli orari entro i quali i pubblici esercizi possono effettuare lo svolgimento di attività rumorose, anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione delle norme ivi stabilite;

VISTO l’allegato schema di “Regolamento degli intrattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi”, predisposto dagli Uffici, e ritenutolo conforme alle esigenze dell’Amministrazione;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/00;

VISTI: - gli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. leggi di pubblica sicurezza); il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - il D.P.C.M. 14.11.1997; - il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011; - la legge Regione Lazio n. 18 del 3.8.2001; - la legge n. 447 del 26.10.1995; - gli artt. 7 e 17 della legge regionale Lazio del 29.11.2006, n. 21; - l’art. 3 del relativo regolamento regionale di attuazione del 19.1.2009, n. 1; - i principi di semplificazione di cui al d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4.4.2012, n. 35;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Considerato che al momento della votazione sono presenti tutti i Consiglieri Comunali in carica;

Con voti favorevoli 9 (i Consiglieri Maciucchi, Cianti, Del Savio, Galloni, Gazzella, Morichelli, Seguiti, Simeoni e Sforzini), contrari 4 (i Consiglieri Dominici, Ledovi, Luciani e Marconi) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa,

- di approvare l’allegato “Regolamento degli intrattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi”, composto da n. 11 articoli, che del presente provvedimento diviene parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI
IN PUBBLICI ESERCIZI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.09.2016

ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

Il D.P.C.M. 14.11.1997;

Il D.P.R. nr. 227 del 19.10.2011;

La Legge Regione Lazio nr. 18 del 3.8.2001;

La legge nr. 447 del 26 ottobre 1995;

La legge Regione Lazio nr. 21 del 29.11.2006;

Il regolamento Regione Lazio nr. 1 del 19.1.2009;

Il d.l. 9.2.2012, nr. 5, convertito in legge 4.4.2012, n. 35;

Gli artt. 68,69 e 86 del T.U.L.P.S.;

Il Piano di Disinquinamento Acustico del Comune di Trevignano R.no approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 214 del 4.12.1998;

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente regolamento reca la disciplina dei piccoli trattenimenti spettacolari, effettuabili presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS, aventi la mera finalità di allietare la clientela;

2. L'adozione di detto regolamento ha lo scopo di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali i pubblici esercizi, possono effettuare lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione delle norme ivi stabilite.

3. Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo soggetti a semplice comunicazione aventi carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

ART. 3

DEFINIZIONE PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO SOGGETTI A SEMPLICE COMUNICAZIONE AVENTI CARATTERE COMPLEMENTARE

1. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento, effettuata presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS, che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

b) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

c) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

d) Divieto di pubblicizzazione dell'evento

E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

e) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti musicali senza ballo, non può superare il limite di 40 (quaranta) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 3 (tre) giorni;

ART. 4

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO SOGGETTI A SEMPLICE COMUNICAZIONE AVENTI CARATTERE DI COMPLEMENTARE

1. Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali, così come definiti all'art. 3 del presente regolamento, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, espletati "al chiuso" ovvero all'interno dei pubblici esercizi non sono soggetti a preventiva autorizzazione e possono essere eseguiti tutto l'anno nelle fasce orarie (10,00 -13,00) e (18,00 - 24,00).

2. Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali, così come definiti all'art. 3 del presente regolamento, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, espletati "all'aperto" ovvero all'esterno dei pubblici esercizi non sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ente e possono essere effettuati su tutto il territorio comunale nel periodo:

1° Giugno – 30 Luglio nelle fasce orarie (10,00 – 13,00 e 18,00 – 01,00);

1° Agosto – 25 Agosto nelle fasce orarie (10,00 – 13,00 e 18,00 – 02,00);

25 Agosto – 30 Settembre nelle fasce orarie (10,00 – 13,00 e 18,00 – 01,00);

3. I piccoli trattenimenti musicali, così come individuati nel presente regolamento, dovranno rispettare le emissioni sonore previste dalla normativa vigente in materia e del Piano di Disinquinamento Acustico del Comune di Trevignano R.no e potranno essere svolti unicamente nei periodi e negli orari sopra indicati e con il rispetto delle seguenti limitazioni:

a) Dalle ore 24.00 alle ore 01.00 le attività di intrattenimento musicale sopra descritte, debbono essere svolte con abbattimento del 10% dei limiti di esposizione al rumore previsti dalle leggi vigenti in materia e del Piano di Disinquinamento Acustico del Comune di Trevignano R.no.

b) Dalle ore 01.00 alle ore 02.00 le attività di intrattenimento musicale sopra descritte, debbono essere svolte con abbattimento del 20% dei limiti di esposizione al rumore previsti dalle leggi vigenti in materia e del Piano di Disinquinamento Acustico del Comune di Trevignano R.no.

4. L'attività dovrà comunque essere esercitata comunque nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzioni incendi, diritti d'autore e di tutte le altre disposizioni di legge.

ART. 5

COMUNICAZIONE

Il pubblico esercizio che intende svolgere un piccolo trattenimento musicale senza ballo così come identificato all'art. 3 del presente regolamento e nei limiti di tempo e orario di cui all'art. 4 del presente regolamento sarà tenuto a darne comunicazione all'ufficio Commercio e all'Ufficio di Polizia Locale almeno 5 giorni liberi prima dello svolgimento dell'evento.

La comunicazione dovrà indicare il giorno di svolgimento dell'evento, la descrizione dell'evento stesso, la specifica del numero degli artisti, le caratteristiche dell'impianto di diffusione sonora che verrà utilizzato e i riferimenti del richiedente con indicazione di almeno due numeri di telefono dove poterlo rintracciare.

Per lo svolgimento dell'evento, presentata la comunicazione nei termini sopra indicati, non sarà necessario ottenere una specifica autorizzazione.

L'ufficio Commercio e quello di Polizia Locale, esaminata la comunicazione ove ravvisino il mancato rispetto dei termini per la presentazione della comunicazione ovvero ritengano che l'evento non rientri in quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento, potranno emettere un

provvedimento di formale diniego che dovrà essere comunicato al richiedente almeno un giorno prima dell'evento stesso.

ART. 6 DEROGHE

Il pubblico esercizio che intende svolgere un piccolo trattenimento musicale senza ballo, in deroga alle disposizioni sopra contenute, potrà farne apposita istanza all'ufficio Commercio e all'Ufficio di Polizia Locale almeno 15 giorni prima dell'evento.

L'istanza dovrà indicare il giorno di svolgimento dell'evento, la descrizione dell'evento stesso, la specifica del numero degli artisti, le caratteristiche dell'impianto di diffusione sonora che verrà utilizzato le motivazioni per cui viene chiesta la deroga, il documento di impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011 e i riferimenti del richiedente con indicazione di almeno due numeri di telefono dove poterlo rintracciare.

Il Sindaco, valutata la domanda e la relativa documentazione allegata, acquisiti i pareri dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio di Polizia Locale, accertato che non trattasi di attività di trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, potrà rilasciare un'autorizzazione in deroga, contenente tutte le prescrizioni a cui il richiedente deve attenersi.

ART. 7 RIDUZIONI E SANZIONI

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterate inosservanze delle norme del presente regolamento, può ridurre, anche per i singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti e i limiti di immissioni sonore previste nel presente regolamento.

Per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione edittale da € 75,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00 oltre all'immediata interruzione dell'intrattenimento.

In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00 e la sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni.

In caso di reiterate violazioni nello stesso anno solare, il contravventore è punito oltre che con la sanzione amministrativa di € 500,00 con la sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo compreso tra i sei e i dieci giorni.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si attuano le disposizioni della L. 689/81 e ss.mm.ii.

ART. 8 ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO

Qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 e salvo i casi di deroga di cui all'art. 6 del presente regolamento, l'attività di trattenimento si configura come una distinta attività imprenditoriale organizzata, rispetto a quella di pubblico esercizio e pertanto la stessa sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. e assoggettata a tutte le leggi vigenti in materia.

ART. 9 ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 T.U.L.P.S.

1. L'esercizio di un'attività di trattenimento e spettacolo in pubblico esercizio di cui all'art. 8 del presente regolamento è soggetto a presentazione di apposita istanza e al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

2. L'istanza dell'interessato deve indicare:

- le sue generalità complete
- l'attività che si vuole svolgere.

3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli

avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);

- planimetria del locale con evidenziata l'area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente;
- documentazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente (art. I comma 4 della legge n.447 del 1995);
- certificato di Prevenzione Incendi se la capienza del locale risulta superiore alle 100 persone;
- certificazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., che viene rilasciata dal Comune previo parere della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo utilizzando, secondo i casi ricorrenti (capienza inferiore o superiore alle 200 persone) le procedure degli articoli 141 - 141 bis e 142 del Regolamento T.U.L.P.S.;
- dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE.

4. L'autorizzazione rilasciata è titolo di polizia a tutti gli effetti, e di conseguenza dovrà essere rilasciata a nome di una persona fisica, ed all'interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competente riterrà opportuno imporre quali, ad esempio:

- il rispetto degli orari di esercizio dichiarati, che non necessariamente dovranno coincidere con quelli massimi relativi all'attività di somministrazione;
- il contenimento della rumorosità;
- il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possano turbare la moralità pubblica ed il buon costume (eventualmente imporre il divieto di ingresso ai minori di anni 18 durante lo svolgimento degli stessi);
- il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione; il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel certificato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.).

5. L'attività pubblico spettacolo svolta in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa saranno sanzionate secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 10 VIGILANZA

L'Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine presenti in loco sono tenute alla vigilanza e al controllo del territorio e alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento anche con l'ausilio dell'Ufficio Commercio comunale e degli altri Organismi competenti per materia.

ART. 11 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è da intendersi abrogata ogni altra disposizione Comunale in materia.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE VIGILANZA

Ufficio Polizia Locale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42

Del 20.09.2016

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale degli intrattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi.

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Ten. Lionello Marconi

Trevignano Romano, li 12.09.2016

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Claudia Maciucchi)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Walter Gaudio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 389

Addi 21.10.2016

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Zisa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____;
- b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____;
- c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____;

Il Segretario Generale
Dott. Walter Gaudio